

STATUTO



TITOLO PRIMO – DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione e sede

Esiste l'Associazione culturale denominata "Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane" ovvero, in forma abbreviata, "T.S.E.I." ovvero anche "T6", libera Associazione, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano. L'indirizzo all'interno del predetto Comune potrà essere variato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione senza che ciò comporti modifica del presente Statuto, con il solo obbligo di comunicarlo prontamente a tutti i Soci nonché ratificarlo alla prima assemblea utile.

Art. 2 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta in qualunque momento con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci secondo le modalità indicate nell'art. 33.

Art. 3 – Scopi ed oggetto

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale. L'Associazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e diffondere la cultura e lo studio delle procedure esecutive immobiliari, individuali e concorsuali, in relazione soprattutto alle esecuzioni aventi ad oggetto la vendita tramite asta o procedura competitiva di beni immobili. Si pone come centro di aggregazione, conoscenza, incontro e confronto tra tutti i soggetti che abbiano un interesse in tali argomenti. Per la realizzazione dei propri scopi, l'Associazione utilizza tutti i possibili mezzi di comunicazione e di espressione, promuovendo e svolgendo, anche in collaborazione con altri enti, le seguenti attività:

- promuovere, sostenere, diffondere lo studio e la ricerca finalizzati ad analizzare gli aspetti legali e giuridici, sociali, commerciali, tecnici, statistici, al fine di portare contributi (suggerimenti, idee, studi di fattibilità, ricerche, proposte di modifiche legislative, proposizione di modelli organizzativi e tutto quanto possa essere recepito dai soggetti coinvolti nelle procedure esecutive, sia privati che istituzionali) che possano efficientare la gestione delle procedure esecutive, aumentando la conoscenza e l'informazione sugli argomenti correlati
- inquadrare ed analizzare il fenomeno dal lato statistico-sociale, anche mettendolo in relazione con altri studi di settore o informazioni e dati relativi ad aspetti afferenti
- fornire strumenti, conoscenza e competenza nel settore delle vendite esecutive all'asta a tutti i soggetti interessati
- studiare e diffondere le "best practices" nazionali ed europee promuovendo studi, conferenze, seminari, dibattiti, inchieste, sondaggi, ricerche e, in generale, attività culturali che siano di interesse degli Associati e non solo, curando anche la pubblicazione di testi e manuali
- proporre innovazioni e spunti di riflessione che abbiano un impatto positivo sulla gestione delle aste di vendita e su tutto il processo esecutivo, con benefici per tutto il sistema della giustizia civile (dalla certezza dei tempi di recupero del credito, alla possibilità di massimizzare il ricavato della vendita in asta)
- adoperarsi con suggerimenti, convegni, ricerche, e interventi affinché si ottengano i massimi benefici possibili per gli investitori stranieri, per i creditori procedenti, per i professionisti coinvolti, per i mediatori e le società immobiliari, per le banche eroganti mutui, per gli studi legali e tributari, per i consulenti ed gli advisors, nonché per la parte esecutata
- realizzare e pubblicare periodici (esclusi i quotidiani), cd-rom, prodotti editoriali elettronici, pubblicazioni comunque connesse agli scopi della Associazione, creare collegamenti a reti telematiche, realizzare siti internet, creare reti di comunicazione tra soggetti con simili finalità

Art. 4 – Attività

Per lo svolgimento delle specifiche attività, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di altre associazioni, enti simili, università, istituti di ricerca, enti pubblici e privati, secondo le modalità da stabilirsi in apposite convenzioni; potrà partecipare a gare e concorsi, richiedendo, eventualmente, finanziamenti, anche agevolati. Inoltre, l'Associazione intende promuovere varie attività, in particolare:

- porre in atto iniziative di approfondimento tecnico, culturale, sociale, giuridico, commerciale, scientifico aventi come scopo una maggiore diffusione della conoscenza del settore delle procedure esecutive immobiliari (individuali e concorsuali)
- tali iniziative possono essere rappresentate da convegni, studi di settore, analisi statistiche, proposte di modifiche

legislative, working paper e apertura di confronti e dibattiti con altre associazioni, esperti, istituzioni che possano, ognuna per quanto di propria competenza e conoscenza, contribuire allo scopo di rendere il settore delle vendite giudiziarie quanto più trasparente ed efficiente possibile

- riunire i maggiori esperti del settore, intervistarli, produrre materiale informativo, divulgare notizie, studi, sentenze di Tribunali, best practices, interpretazioni giurisprudenziali, indicare risorse utili, commentare libri, articoli, fatti di cronaca, studiare analoghe situazioni in stati esteri, provando a trarne insegnamenti utili da applicare al nostro ordinamento, coordinare statistiche e gestione di dati, aiutando enti ed istituzioni a ciò preposti con consulenze, studi, modelli organizzativi, revisioni, commenti, etc.
- collaborare con enti, organismi, istituzioni, associazioni, liberi professionisti, accademici, esperti del settore, magistrati e ausiliari del giudice, avvocati, notai, valutatori ed esperti indipendenti, ed ogni altro protagonista del mercato con la finalità di rendere pubblici, e fruibili a tutti gli interessati, anche non Associati, dati, materiali, atti, analisi, studi, ricerche, presentazioni, papers e materiali simili
- rispettare sempre in ogni attività il codice etico di condotta, di seguito esplicitato, con la finalità di impedire ai Soci ogni vantaggio commerciale o ingiusto profitto derivante dallo status di Socio all'interno dell'Associazione
- favorire un confronto costante con gli Enti e gli Organismi regolatori del mercato, nonché con tutti i soggetti aventi un ruolo nelle esecuzioni immobiliari, per promuovere standard di qualità, trasparenza e professionalità, anche attraverso iniziative congiunte e condivisione e scambio di esperienze, con la finalità di continua innovazione della materia
- collaborare con altre associazioni aventi simili scopi sociali, condividere esperienze a livello nazionale o internazionale, mettere a disposizione dei soggetti interessati, senza fine di lucro, i risultati ottenuti in un'ottica di apertura culturale, mentale e professionale ad ogni forma di più ampia diffusione del sapere, delle buone pratiche e dell'innovazione tecnologica
- rendere fruibili alla collettività, curandone la distribuzione anche tramite il canale telematico, i dati raccolti per lo svolgimento dei propri studi e per l'elaborazione delle ricerche specifiche, con la finalità che tutti i soggetti aventi un interesse a tali dati possano utilizzarli per i propri scopi, tra cui diverse e successive elaborazioni, interpretazioni, proiezioni statistiche e previsioni, report, analisi di mercato, etc., con il solo obbligo di citare la fonte e/o la proprietà dei dati, o chi li ha resi disponibili.

TITOLO SECONDO – DEI SOCI

Art. 5 – Modalità di ammissione

Hanno titolo ad aderire all'Associazione i soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento degli scopi dell'Associazione e/o impegnati nell'espletamento di attività analoghe o connesse a quelle proprie dell'Associazione o che siano interessati in qualsiasi modo agli scopi dell'Associazione medesima e dichiarino di accettarne lo Statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, i quali deliberano a propria discrezione nel rispetto dello spirito e degli scopi perseguiti dall'Associazione, riferendo annualmente in assemblea. In caso di rigetto della domanda, è ammesso ricorso scritto alla prima utile Assemblea Generale dei Soci, che può decidere di ammettere il candidato Socio a maggioranza dei presenti. Sono Soci tutti coloro che (previa richiesta di iscrizione all'Associazione, successiva approvazione del Consiglio Direttivo e regolare pagamento della quota sociale) partecipano alle attività sociali, culturali, scientifiche ed organizzative. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia le persone fisiche (purché maggiorenni ed in possesso di tutti i diritti civili, politici ed amministrativi), che quelle giuridiche, (tra cui gli enti, i professionisti e le ditte individuali, le istituzioni pubbliche, le amministrazioni dello stato, gli enti locali, le fondazioni e le associazioni di ogni tipo). Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e fornire il relativo consenso al trattamento dei dati personali. La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio in caso di rifiuto deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Soci. Lo status di associato non può essere trasmesso a terzi per atto inter vivos.

Art. 6 - Categorie di Associati

I Soci si distinguono in:

- Fondatori: sono coloro, imprese o privati, i quali hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e sono i firmatari dell'Atto Costitutivo.
- Ordinari Individuali: sono solo persone fisiche che richiedono di essere ammesse all'Associazione, dietro pagamento della corrispondente quota Associativa e accettazione del presente Statuto, e dimostrano interesse alla materia delle esecuzioni concorsuali ed individuali.
- Ordinari Imprese o Associazioni: sono tutte le persone giuridiche (comprese le associazioni – anche no-profit o

onlus, le fondazioni, gli enti, le pubbliche amministrazioni, le istituzioni, le cooperative, i consorzi), che richiedono di essere ammesse all'Associazione, dietro pagamento della corrispondente quota Associativa, e dimostrano interesse alla materia delle esecuzioni concorsuali o individuali). I soci appartenenti a questa categoria dovranno delegare un proprio rappresentante ufficiale con diritto di voto ma possono chiedere anche ad altri soggetti di fiducia, di volta in volta incaricati, di presenziare le diverse attività dell'Associazione.

L'importo della quota sociale verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Altre Categorie

- **Sostenitori:** sono tutte le persone fisiche o giuridiche che, senza rivestire la qualifica di Socio, condividono le finalità e vogliono partecipare alla vita associativa fornendo un contributo intellettuale o professionale a titolo gratuito. La qualifica di Sostenitore, ottenibile dietro richiesta scritta al Consiglio Direttivo, e relativa accettazione, non prevede il pagamento di alcuna quota sociale. I Sostenitori possono partecipare ai lavori dell'Associazione, ma non possono ricoprire cariche sociali non possono far parte degli organi sociali, non hanno diritto a prendere parte alle Assemblee né godere dell'elettorato attivo. Possono avere accesso ad alcuni documenti societari ma sono obbligati, come i Soci, al vincolo di riservatezza.

Art. 8 - Prestazioni degli Associati

Le prestazioni degli Associati in favore dell'Associazione per il perseguimento delle sue finalità sono fornite a titolo gratuito. Potranno essere rimborsate le spese vive documentate sostenute nell'espletamento di specifici incarichi conferiti agli Associati dal Consiglio Direttivo. A seguito della cessazione dalla carica di Socio, o con l'uscita per qualsiasi ragione dall'Associazione, niente sarà dovuto da parte dell'Associazione a titolo di rimborso o di indennizzo per l'attività, le opere, gli strumenti, le risorse messe a disposizione dal Socio.

Art. 9 – Sezioni, Gruppi di Lavoro e Commissioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Inoltre, potranno essere formate delle commissioni e/o dei Gruppi di Lavoro per aree tematiche, che si occuperanno di approfondire gli argomenti indicati e rendere noto il risultato del loro studio, nonché il rendiconto delle loro attività, al Consiglio Direttivo che ne darà poi notizia ai membri tutti nelle modalità che riterrà più opportune. Ogni Gruppo di Lavoro e/o ogni Commissione dovrà esprimere un Referente che sarà eletto tra tutti i Soci aderenti al Gruppo di Lavoro e/o alla Commissione. Ogni Socio può partecipare a tutti i Gruppi di Lavoro e/o alle Commissioni dove pensi di poter apportare competenza, professionalità, tempo e conoscenza, senza limiti al numero di Gruppi di Lavoro e/o Commissioni partecipati.

Art. 10 - Diritti e doveri dei Soci e norme di comportamento

Tutti i Soci godono del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Vigè la regola "un Socio, un voto". I Soci possono essere di volta in volta rappresentati da persone fisiche delegate, con facoltà di sub-delega, sempre però presentando la designazione ufficiale scritta rilasciata dal legale rappresentante anche via e-mail o fax e riportante la data di validità della delega). Il Socio persona giuridica può revocare in ogni momento la delega conferita alla persona fisica che la rappresenta. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno nonché il codice etico di condotta, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. L'associato che operi contravvenendo ai principi ispiratori dell'attività dell'Associazione ed alle previsioni statutarie ovvero regolamentari, ovvero compia gravi violazioni delle normative applicabili, è passibile dei seguenti provvedimenti assunti dal Consiglio Direttivo: - richiamo scritto; - censura; - revoca dalle cariche Associate; - sospensione dall'Associazione; - espulsione. Nessuno può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza una previa e specifica contestazione scritta degli addebiti. L'atto con il quale si comunicano gli addebiti deve contenere l'invito a far pervenire al Consiglio Direttivo entro 15 (quindici) giorni le deduzioni scritte dell'interessato ovvero la richiesta di essere ascoltato personalmente. Ogni decisione del Consiglio Direttivo in materia disciplinare deve essere comunicata per iscritto agli interessati. Il Consiglio Direttivo, nei casi di particolare gravità, può ordinare la provvisoria esecuzione della decisione e/o procedere, assunte sommarie informazioni, alla sospensione cautelare dell'interessato.

Art. 11 – Requisiti di onorabilità

I Soci dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- i) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- ii) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- iii) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti dagli articoli 351, 353 e 354 del codice penale e nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché dall'articolo 16 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione diverso da quelli di cui al numero 2), contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- iv) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- In assenza, anche sopravvenuta o acclarata, di uno dei sopracitati requisiti, il Socio decade automaticamente. In caso di Socio persona giuridica, quando la mancanza di requisiti interessa la società, l'ente o l'istituzione, questa decade dallo status di Socio, mentre se la mancanza dei requisiti riguarda solo la persona fisica delegata dal Socio persona giuridica, il Socio dovrà provvedere a rimuovere dall'incarico il delegato privo dei requisiti sostituendolo con altro che li possieda. La qualità di associato non è trasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa.

Art. 12 - Decadenza dei Soci ed esclusione dalla possibilità di associarsi

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- a) dimissione volontaria, da presentarsi in forma scritta al Presidente o al Consiglio Direttivo
- b) morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota Associativa richiesta;
- c) decadenza dai requisiti morali e di onorabilità richiesti dall'Associazione
- d) esclusione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, o che non si attiene al codice di condotta qua richiamato mettendo a repentaglio l'onorabilità dell'Associazione. Il provvedimento di esclusione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato definitivamente anche a seguito della decisione assembleare, non può più essere riammesso. I Soci persone giuridiche, in caso di cambio della compagine sociale che determini significativi cambiamenti nella governance (con variazione dell'azionista/quotista di riferimento), decadranno automaticamente dallo status di Socio (fondatore, ordinario, etc.) e solo il Consiglio Direttivo potrà riammettere il Socio sotto la nuova denominazione, oppure potrà confermare la decadenza dello stesso dal rango di Socio.

Sono esclusi dalla possibilità di diventare Soci, ed automaticamente perdono tale qualifica qualora già lo fossero (essendo sospesi dalla qualifica di Socio fino a determinazione dell'Assemblea generale dei Soci, che può confermare la sospensione, e renderla definitiva, oppure riammettere il Socio) i Soci in caso si verificano eventi pregiudizievoli quali:

- a) messa in liquidazione volontaria (relativamente alle persone giuridiche)
- b) presentazione di istanze relative a procedure concorsuali (relativamente alle persone giuridiche)
- c) sequestri conservativi o giudiziari
- d) pignoramenti mobiliari o immobiliari

Inoltre, il Socio decade dalla qualifica in caso di condanne penali (anche non definitive) o per reati contro la pubblica amministrazione e viene sospeso, in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea generale dei Soci, se viene a conoscenza dell'esistenza di indagini o procedimenti penali in corso, o di condanne penali non definitive, che vanno prontamente dichiarate per iscritto all'attenzione del Presidente dell'Associazione. La decadenza dalla qualità di socio (per qualsiasi motivazione, tra cui dimissioni, esclusione, decadenza dei requisiti, etc.) non dà in alcun modo diritto alla restituzione delle quote societarie già pagate, e tutto quanto prodotto dal socio e messo a disposizione dell'Associazione o donato, durante il periodo di affiliazione, tra cui anche le opere dell'ingegno, rimane nella disponibilità dell'Associazione e non può essere restituito né in alcun modo indennizzato.

TITOLO TERZO – DEGLI ORGANI SOCIALI

Art. 13 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea Generale dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vicepresidente
- il Tesoriere ed il Segretario
- il Collegio dei Revisori Contabili
- il Presidente Onorario



Art. 14 – Assemblea e convocazione

L'Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata, presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano, in sessioni ordinarie e straordinarie: in sessione ordinaria, almeno una volta all'anno; in sessione straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto almeno da due Soci o dal Consiglio Direttivo. L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi collegati contemporaneamente con mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- i) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- iv) Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea degli Associati le seguenti materie:
 - approvazione del rendiconto corredato dalla relazione annuale e del conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
 - ratifica delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo anche in materia di accettazione delle richieste di associazione;
 - funzioni di "appello" nei casi di ricorsi contro le delibere del Consiglio Direttivo;
 - modifica dello Statuto e scioglimento dell'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, da inviare con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data fissata per la riunione, può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito agli Associati con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) e pubblicato sul sito dell'Associazione.

Art. 15 – Rappresentanza e delega, partecipazione e voto

Potranno prendere parte all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dell'Associazione i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale e che non abbiano subito procedimenti di sospensione o di radiazione alla data dell'Assemblea. La rappresentanza in Assemblea può essere conferita con delega anche mediante telefax, posta elettronica, sms, o altra forma di messaggistica istantanea purché sempre in forma scritta. La delega non può essere conferita che per una sola Assemblea e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega. Un unico soggetto non può in ogni caso rappresentare in Assemblea più di cinque Associati. Ogni Socio può esprimere un solo voto.

Art. 15bis – Consultazione scritta

Salvo che nei casi espressamente vietati dalla legge, le decisioni dei Soci (tra cui anche l'elezione delle cariche sociali) possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Il consenso manifestato via posta elettronica, anche non certificata, è considerato a tutti gli effetti del presente articolo valido e produttivo di effetti purché proveniente da indirizzo di posta elettronica personale e non condiviso o generico. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascun Socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti Soci che rappresentino la maggioranza come previsto in tema di quorum. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine, in ogni caso non inferiore a 15 giorni, indicato nel testo della decisione proposta. Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 16 - Compiti dell'Assemblea

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà almeno 20 giorni di calendario prima della data della riunione mediante affissione di avviso sul sito Internet dell'associazione e contestuale comunicazione agli Associati a mezzo telefono, posta, fax, telegramma o posta elettronica semplice, ai recapiti comunicati dai Soci al momento dell'iscrizione. E' dovere dei Soci comunicare prontamente ogni variazione nei recapiti di contatto per evitare disguidi nella convocazione ed in tutte le altre comunicazioni. L'Assemblea si riterrà regolarmente convocata qualora si dimostri che il Socio sia stato convocato all'indirizzo e con le modalità indicate dal socio stesso nella richiesta di associazione e questi non abbia poi provveduto ad aggiornare i propri dati comunicando al Tesoriere eventuali modificazioni intercorse. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del bilancio, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura. Spetta all'Assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello Statuto,

anche su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Validità Assembleare

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza (anche per delega) di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto (in regola con il pagamento delle quote). Trascorso un giorno dalla prima convocazione tanto l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria saranno validamente costituite, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibereranno con la maggioranza del voto dei presenti (anche per delega). Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Ogni Socio ha diritto ad un voto. Ogni riunione dell'Assemblea Generale dei Soci deve essere registrata su apposito verbale, redatto dal Tesoriere facente funzioni di Segretario, e firmato da questi e dal Presidente (o dal Vicepresidente in caso di motivato e giustificato impedimento del Presidente), e resa disponibile ai Soci, anche tramite area riservata del sito Internet accessibile solo tramite sistema di autenticazione digitale.

Art. 18 - Verbalizzazione dell'Assemblea

Le decisioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere trascritto tempestivamente a cura del Segretario nel libro delle decisioni dell'Assemblea, consultabile da qualsiasi associato.

Art. 19 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo se poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Generale dei Soci, regolarmente convocata, e con le maggioranze previste all'art. 17 incluse anche le presenze per delega.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di Soci (con anzianità associativa di almeno 12 mesi), con un minimo di 3 (tre) membri fino ad un massimo di 7 (sette), eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere, che svolge anche funzioni di Segretario. Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito (anche se il Consiglio Direttivo può, a maggioranza, decidere di riconoscere, deliberandolo preventivamente, un rimborso spese, solo se giustificate e documentate, in casi eccezionali, a favore dei propri membri per lo svolgimento di importanti ed inderogabili attività istituzionali, o incarichi particolari). Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 (tre) esercizi sociali ed i suoi componenti sono rieleggibili. La durata del mandato dei Consiglieri scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Il Consiglio Direttivo si raduna, sia nella sede dell'Associazione, sia altrove nel territorio dello stato italiano, ed anche con modalità telematiche e/o di video-audio conferenza, tutte le volte che il Presidente lo giudichi opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi a ciascun membro almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà in ogni caso contenere l'elencazione delle materie da trattare. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti tutti i membri del consiglio stesso. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti; il membro astenuto si considera presente alla votazione. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente, in assenza del Presidente prevale il voto del Vicepresidente, ed in assenza anche di quest'ultimo prevale il voto del Socio anagraficamente più anziano. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero da chi abbia facoltà di sostituirlo secondo la previsione del presente statuto. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto (anche con modalità telematiche) dal Presidente e dal Segretario e può essere reso disponibile ai Soci. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati. Il Consigliere che risulti in conflitto d'interessi non può esercitare il diritto di voto. Qualora il numero degli Associati, nel tempo, dovesse raggiungere almeno 20 Soci, il numero dei membri del Consiglio Direttivo potrà essere aumentato di due unità, e di altre due unità ad ogni raggiungimento di ulteriori 10 Soci, fino ad un massimo di 15 membri totali. Il Consiglio Direttivo autorizza ed incoraggia la costituzione di Gruppi di Lavoro, formati da almeno 3 (tre) componenti, per l'esame e l'approfondimento di specifiche materie. I Gruppi di Lavoro riferiscono al Consiglio Direttivo circa i risultati delle loro attività. Tutti i documenti elaborati dai Gruppi di Lavoro sono di proprietà dell'Associazione e la loro divulgazione all'esterno dell'Associazione è condizionata all'approvazione del Consiglio Direttivo. I Gruppi di Lavoro possono anche avvalersi della collaborazione, non remunerata, di soggetti esterni all'Associazione, purché tale scelta possa essere motivata e dietro impegno alla riservatezza da parte del soggetto esterno all'Associazione. Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione

dell'Assemblea Generale dei Soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Art. 21 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei Soci, che devono poi essere ratificate, anche cumulativamente, dall'Assemblea
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario da sottoporre al Collegio dei Revisori Contabili e all'Assemblea
- c) fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto da almeno 3 (tre) Soci
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci
- e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari
- f) attuare le finalità previste dallo Statuto e organizzare e monitorare le attività sociali e verificare l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea dei Soci
- g) nominare al suo interno, a maggioranza dei presenti, il Presidente, il Vicepresidente ed il Tesoriere.

Art. 22 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo che lo ha eletto a maggioranza dei suoi membri, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza. Permane in carica per 3 (tre) esercizi sociali, e può essere rieletto. Convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale e il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo; vista di regola la corrispondenza. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vicepresidente ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal membro del Consiglio Direttivo che risulti associato ininterrottamente da maggior tempo o, in via subordinata, dal Consigliere più anziano. In caso di morte o dimissioni del Presidente prima della scadenza del mandato, le sue funzioni, limitate tuttavia all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Vicepresidente fino alla nomina del nuovo Presidente. Le funzioni di straordinaria amministrazione sono sempre di competenza del Consiglio Direttivo, che può comunque delegarle, di volta in volta e per iscritto, al Presidente o al Vicepresidente. Il Presidente può sempre delegare per iscritto alcune funzioni agli altri membri del Consiglio Direttivo informandone preventivamente il Consiglio stesso che può opporsi a maggioranza dei suoi membri

Art. 23 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Permane in carica per 3 (tre) esercizi sociali, e può essere rieletto.

Art. 24 – Il Tesoriere (facente anche funzione di Segretario)

Il Tesoriere è nominato a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo e rimane in carica per 3 (tre) esercizi sociali e, precisamente, fino ad approvazione del rendiconto economico e finanziario del terzo anno successivo alla nomina ed è rieleggibile. Il Tesoriere può anche essere, in casi di motivate necessità organizzativa, esterno all'Associazione. Cura la gestione della cassa e la contabilità dell'Associazione. Redige l'inventario dei beni Associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Il suo operato è soggetto a controllo periodico e revisione annuale a cura del Collegio dei Revisori Contabili. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza e come Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi anche su mandato del Consiglio Direttivo, che può deliberare i massimali sopra cui è necessario espressamente la spesa. Il Tesoriere svolge anche la funzione di Segretario, provvedendo alla verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 25 - Il Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili, se nominato, è composto da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, e nel proprio ambito nomina il proprio Presidente. Il Collegio dei Revisori Contabili verifica la corretta gestione sul piano economico-finanziario e controlla le operazioni intraprese dall'Associazione. In particolare, esprime il proprio parere sul rendiconto annuale dell'Associazione e sugli altri documenti contabili redatti, prima che gli stessi vengano presentati all'Assemblea per l'approvazione. Il Collegio dei Revisori Contabili rimane in carica 3 (tre) esercizi contabili ed i suoi componenti sono rieleggibili per massimo 3 (tre) mandati consecutivi. I membri possono essere anche esterni all'Associazione, purché ciò non comporti oneri economici per le casse dell'Associazione. Possono essere previsti rimborsi spese dietro presentazione di relativo giustificativo di spesa, e previa autorizzazione preventiva al

rimborso del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Il Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare, anche su sollecitazione dell'Assemblea, un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, di preferenza individuati tra soggetti che non sono associati all'Associazione, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza che, per motivi professionali e personali, rappresentano un'eccellenza su specifiche tematiche inerenti gli scopi dell'Associazione. Il Comitato Scientifico, che può nominare nel suo ambito un Coordinatore, esprime il proprio parere sulle questioni ad esso sottoposte dal Consiglio Direttivo e formula proposte in ordine al perseguimento degli scopi dell'Associazione. Ha inoltre il compito di proporre al Comitato Direttivo la realizzazione di convegni, incontri, dibattiti, manifestazioni, ricerche, corsi formativi, seminari e gruppi di studio sulle materie attinenti gli scopi dell'Associazione. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori, oppure su convocazione del Coordinatore del Comitato Scientifico, o su impulso di almeno 3 dei suoi membri. I singoli membri, oltre che per dimissioni, possono essere revocati dalla carica in caso di dimostrata incompatibilità personale o professionale rispetto ai valori fondanti, ai principi e agli scopi dell'Associazione. La revoca, nei casi di incompatibilità, è deliberata con votazione della maggioranza del Comitato Direttivo. Ai membri del Comitato Scientifico non è precluso di assumere la qualifica di Socio. La carica di membro del Comitato Scientifico è puramente onoraria e non presuppone alcun compenso a carico dell'Associazione, ma può prevedere alcuni rimborsi spese, solo se documentate, in occasione di svolgimento di determinate attività su richiesta scritta del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Il Presidente Onorario

Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario tra i soci che si sono distinti per particolari meriti personali, professionali, istituzionali. La durata della carica è fino a revoca o dimissioni. Il Presidente Onorario ha la facoltà di partecipare, se convocato, alle riunioni del Consiglio Direttivo con poteri consultivi. La carica di Presidente Onorario non prevede alcun compenso ed è svolta a titolo gratuito.

TITOLO QUARTO – RAPPRESENTANZA E AMMINISTRAZIONE

Art. 28 - Rappresentanza dell'Associazione

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta al Presidente. Il Consiglio Direttivo può nominare procuratori speciali e, inoltre, può pure deliberare che l'uso della firma Associativa sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a propri membri.

Art. 29 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 30 - Il bilancio

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio (predisposto a cura del Tesoriere) ovvero il rendiconto dell'Associazione e ogni altra documentazione contabile che si rendesse necessaria per legge o per disposizioni dell'Assemblea; tale documento deve essere disponibile entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'anno contabile (che si chiude ogni anno il 31 dicembre) ed accessibile a tutti i Soci, anche tramite messa a disposizione su area riservata del sito Internet accessibile solo tramite sistema di autenticazione digitale. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo che devono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione (o in alternativa sul sito dell'Associazione, in area riservata protetta da password a disposizione dei Soci) entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 31 – Risorse economiche e patrimonio

Per lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento l'Associazione trae le necessarie risorse economiche da:

- quote e contributi degli Associati, di enti ed associazioni
- elargizioni ed erogazioni liberali degli Associati e di terzi
- sovvenzioni, borse di studio, patrocini, sponsorizzazioni di terzi
- contributi di Organismi Internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, degli Enti Locali, di enti o istituzioni

pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati e da realizzarsi nell'ambito dei fini statutari

- eredità, donazioni e legati
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali mostre, feste, convegni, pubblicazioni, etc.
- entrate compatibili con le finalità associative, dell'associazionismo di promozione sociale e di volontariato, derivanti dall'organizzazione di eventi, corsi di formazione a pagamento o dietro sponsorizzazione, dalla partecipazione retribuita dei membri, nella loro qualità di Associati, a fiere, convegni, seminari, perché la retribuzione sarà devoluta (trattenuti gli eventuali rimborsi spese) all'Associazione.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea (previo parere non vincolante del Consiglio Direttivo), che delibera sulla utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Ogni donazione in danaro dovrà essere regolarmente contabilizzata e quietanzata, e l'elenco delle donazioni ricevute potrà essere reso disponibile per la pubblica consultazione. Si prevede la possibilità, in caso di incremento delle attività gestionali ed amministrative, e a condizione che le risorse economiche lo rendano possibile, di stipendiare una risorsa dedicata ai compiti di segreteria e affari generali, selezionata per meriti dal Consiglio Direttivo, al costo in linea con gli standard di mercato e ritenuto sostenibile ed adeguato ai compiti svolti, e con l'inquadramento e la contrattualizzazione decise dal Consiglio Direttivo.

TITOLO QUINTO – EVENTI STRAORDINARI

Art. 32 - Clausola arbitrale – Risoluzione delle controversie

Le controversie che potranno sorgere fra gli associati oppure fra gli associati e l'Associazione o i suoi Organi, in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e successive modificazioni, con esclusione delle materie che non possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, saranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede l'Associazione. Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in forma irrituale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 33 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria secondo le modalità indicate negli articoli precedenti, con l'approvazione di almeno 4/5 dei Soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta di convocazione dell'Assemblea Generale Straordinaria avanzata dai Soci ed avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 2/3 dei Soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità proposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico dei Soci, dopo aver utilizzato tutti gli eventuali fondi disponibili presenti nel patrimonio dell'Associazione, da cui dovranno essere state preventivamente dedotte tutte le eventuali spettanze e oneri già deliberate o dovute per legge.

TITOLO SESTO – CONDOTTA, RISERVATEZZA E PRIVACY

Art. 34 – Codice di Condotta

I Soci si impegnano a rispettare ed onorare il seguente Codice di Condotta, che dovrà guidarli in ogni attività svolta in nome e per conto dell'Associazione, al fine di non compromettere mai, con il proprio operato, le finalità, la credibilità e l'onorabilità dell'Associazione e di tutti i membri che la compongono. Con l'adesione all'Associazione i Soci si impegnano pertanto a rispettare, e far rispettare, i seguenti punti:

- i) Divieto di trarre indebito vantaggio (per sé o per la propria azienda di appartenenza) da informazioni, dati, situazioni, conosciute in qualità di membri dell'Associazione
- ii) Dovere di comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione nella situazione professionale e lavorativa
- iii) Impegno a comunicare ogni evento pregiudizievole, penale, civile, amministrativo che riguardi la persona (nel caso di Soci persone fisiche o di delegati di Soci persone giuridiche) o l'impresa e che possono far venire meno le

- qualità di onorabilità richieste
- iv) Impegno alla riservatezza su tutte le tematiche affrontate dall'Associazione, nonché sui documenti tutti prodotti dall'Associazione, tra cui soprattutto i verbali del Consiglio Direttivo e quelli dell'Assemblea
 - v) Divieto di rilasciare dichiarazioni a nome dell'Associazione contravvenendo quindi al successivo articolo sui rapporti con i media
 - vi) Impegno a mantenere atteggiamenti che non compromettano l'onorabilità richiesta
 - vii) Impegno a non utilizzare l'Associazione per fini di lucro o per arricchimento personale o per trarne indebito vantaggio
 - viii) Rispetto della disciplina prevista per l'uso del logo, del marchio, dello slogan dell'Associazione
 - ix) Impegno a mantenere un onorato e comprovato standing, alta professionalità nel settore, e assenza di pregiudizievoli come ben indicato nel presente Statuto
 - x) Accettazione che ogni indagine in corso sospende la qualifica di socio mentre una condanna anche non definitiva fa decadere il membro che dovrà in seguito fare di nuovo richiesta senza alcuna certezza di riammissione

Art. 35 – Impegno alla riservatezza e rapporti con i media

Ogni decisione, discussione, studio, ricerca, elaborazione di dati, statistica, proposta di legge, indicazione, suggerimento, paper, e quant'altro prodotto dall'Associazione o dai suoi Gruppi di Lavoro rappresenta materiale strettamente confidenziale la cui divulgazione (anche non ufficiale) deve sempre essere autorizzata espressamente e per iscritto dal Consiglio Direttivo. Ogni membro è libero di citare la propria appartenenza all'Associazione, che tra l'altro è autorizzata dal Socio alla pubblicazione, sul proprio sito Internet, dei nomi e cognomi dei Soci persone fisiche nonché della ragione sociale dei Soci persone giuridiche, con indicazione del delegato pro-tempore. Ma ogni dichiarazione fatta dai Soci, non preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, dovrà essere espressamente rilasciata specificando che si tratta di opinioni personali che non rappresentano la posizione ufficiale dell'Associazione. Solo il Presidente, il Vicepresidente ed altri eventuali rappresentanti legali, procuratori pro-tempore o Soci dell'Associazione di volta in volta autorizzati, sono tenuti a rilasciare dichiarazioni, interviste, commenti, o altro a nome dell'Associazione.

Art. 36 – Privacy


I Soci, al momento dell'accettazione della richiesta di adesione, acconsentono che i propri dati personali siano gestiti dall'Associazione per le finalità previste, soprattutto a fini organizzativi. Il Socio accetta che l'elenco dei Soci aggiornato potrebbe essere reso pubblicamente disponibile sul sito Internet dell'Associazione in area non riservata. Pertanto, solo in caso di Soci persone fisiche, il Socio può, all'atto della richiesta di ammissione all'Associazione, fare richiesta di riportare solo le iniziali del Socio in ogni documento pubblicato a nome dell'Associazione. Si può comunque chiedere in qualsiasi momento di utilizzare le iniziali al posto del nome e del cognome, con decorrenza alla prima occasione utile alla sostituzione, ferma restando l'impossibilità di rimuovere dai documenti già pubblicati o in corso di pubblicazione il nominativo che si vorrebbe sostituire con le iniziali. Il rappresentante legale dell'Associazione è nominato Responsabile della corretta raccolta, gestione e conservazione di tutti i dati inerenti i Soci, ed assicura il corretto trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di dati personali.

Il presente documento si compone di n. 6 Titoli e n. 37 Articoli per un totale di n. 10 pagine

Milano, 25 giugno 2018

Firmato

Il Segretario dell'Assemblea
(Simone Luchini)



Il Presidente
(Stefano Scopigli)

